

REV 2020.09.07

# Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

settembre 7

# 2020

Questo documento è di proprietà della Casa di Cura Scarnati S.r.l. Ogni divulgazione, riproduzione, cessione dei suoi contenuti deve essere autorizzata.

D. Lgs. 08/06/2001 n. 231  
[Aggiornato al DECRETO-  
LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE  
2020, n. 116]

Emanato dall'Organismo di Vigilanza ed approvato dall'Amministratore Unico il 7 settembre 2020

F.to Pierantonio Micciulli

F.to Michele Lorè

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>7</b>
L'Azienda .....	7
Dati Anagrafici .....	10
Definizioni ed Acronimi .....	11
Struttura Organizzativa .....	14
1.1 Organigramma .....	14
1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe .....	20
<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>21</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....</b>	<b>21</b>
1.1 La responsabilità amministrativa .....	21
1.2 Le fattispecie di reato.....	21
1.3 Le sanzioni del Decreto .....	23
1.4 Autori dei reati.....	25
1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, l'adozione del Modello .....	26
<b>2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA CASA DI CURA SCARNATI SRL..</b>	<b>27</b>
2.1 Finalità del Modello.....	27
2.2 Elementi fondamentali del Modello.....	27
2.3 Reati rilevanti per la Casa di Cura Scarnati Srl .....	28
2.4 Destinatari del Modello .....	29
2.5 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione .....	29
<b>3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>30</b>
3.1. Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	31
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	33

<b>4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....</b>	<b>34</b>
<b>5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>35</b>
5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V. ....	36
<b>6. SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE E CIVILISTICO .....</b>	<b>37</b>
6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio .....	37
6.2 Le violazioni .....	37
6.3 Le sanzioni.....	38
6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio.....	39
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>40</b>
<b>1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....</b>	<b>40</b>
<b>2. LE REGOLE GENERALI .....</b>	<b>40</b>
<b>PARTE SPECIALE A.....</b>	<b>45</b>
I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) .....	45
<b>1.A - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>45</b>
<b>2.A - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>45</b>
<b>PARTE SPECIALE B.....</b>	<b>48</b>
I REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i> del D. Lgs. 231/2001) .....	48
<b>1.B - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>48</b>
<b>2.B - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>48</b>
<b>PARTE SPECIALE C.....</b>	<b>51</b>
I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 <i>ter</i> , lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001) .....	51

<b>1.C - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>51</b>
<b>2.C - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>51</b>
<b>PARTE SPECIALE D.....</b>	<b>53</b>
I REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO .....	53
(art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 e gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-quinquies del T.U.F.)....	53
<b>1.D - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>53</b>
<b>2.D - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>53</b>
<b>PARTE SPECIALE E.....</b>	<b>55</b>
I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001) .....	55
<b>1.E - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>55</b>
<b>2.E - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>56</b>
<b>PARTE SPECIALE F.....</b>	<b>58</b>
I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001) .....	58
<b>1.F - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>58</b>
<b>2.F - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>58</b>
<b>PARTE SPECIALE G.....</b>	<b>59</b>
REATI INFORMATICI (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001).....	59
<b>1.G - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>59</b>
<b>2.G - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>59</b>
<b>PARTE SPECIALE H.....</b>	<b>60</b>

REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	60
(art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001) .....	60
<b>1.H - POTENZIALI AREE A RISCHIO.....</b>	<b>60</b>
<b>2.H - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>60</b>
<b>PARTE SPECIALE I.....</b>	<b>61</b>
REATI AMBIENTALI.....	61
(art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001) .....	61
<b>1.I - POTENZIALI AREE A RISCHIO .....</b>	<b>61</b>
<b>2.I - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>61</b>
<b>PARTE SPECIALE J.....</b>	<b>63</b>
I REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001) .....	63
<b>1.J - POTENZIALI AREE A RISCHIO .....</b>	<b>63</b>
<b>2.J - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO.....</b>	<b>63</b>
<b>PARTE SPECIALE AR.....</b>	<b>65</b>
ALTRI REATI .....	65
<b>ALLEGATO 1 – I REATI RILEVANTI.....</b>	<b>66</b>
<b>ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE PRESA VISIONE MODELLO 231.....</b>	<b>75</b>
<b>ALLEGATO 3 – MODULO NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>76</b>
<b>ALLEGATO 3BIS – TUTELA DI COLORO I QUALI SEGNALANO ILLECITI .....</b>	<b>77</b>
<b>ALLEGATO 4 – MODULO SEGNALAZIONE VIOLAZIONI O SOSPETTO DI VIOLAZIONI .....</b>	<b>78</b>
<b>ALLEGATO 5 – SCHEDA EVIDENZA RISCHIO REATI.....</b>	<b>79</b>

<b>ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA PER I TERZI.....</b>	<b>80</b>
<b>ALLEGATO 7 – LISTA DISTRIBUZIONE DOCUMENTI.....</b>	<b>81</b>
<b>ALLEGATO 8 – CODICE ETICO .....</b>	<b>82</b>

## PREMESSA

### L'Azienda

La "Casa di Cura Scarnati Srl" viene costituita il 27/04/1982 al fine di riunire attorno al fondatore della Clinica, il Dr. Enrico Scarnati, altri soci con lo scopo di incrementarne il capitale. Il 12/08/2014 la compagine sociale viene interamente sostituita dai nuovi soci: la sig.ra Rosina Rao ed i suoi figli Francesco e Michele Lorè, successivamente la sig.ra Rosina Rao cederà le sue quote agli altri soci.

La Casa di Cura aveva ed ha ancor oggi come oggetto dell'attività:

a) la realizzazione e la gestione di case di cura;

b) la realizzazione e la gestione diretta ed indiretta di strutture socio-assistenziali, residenziali e semiresidenziali, gruppi appartamento, case di riposo, case famiglia, case protette, case di cura, residenze sanitarie assistenziali (rsa), di centri per la diagnosi di malattie e/o infezioni, di centri per la ricerca scientifica, di centri per l'accoglienza di malati terminali, centri di riabilitazione in genere, di centri diagnostici per immagini, di laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche ed ambientali, di studi medici e poliambulatori ed attività connesse, di centri benessere e sportivi, di attività alberghiere e/o turistiche e/o industriali o commerciali, la cessione o la locazione a terzi della gestione dei centri e delle attività sopra indicate, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione di immobili destinati all'esercizio delle attività sopra indicate;

c) assistenza e ospitalità a minori, disabili, anziani autosufficienti e non; assistenza socio-psicologica; servizi di assistenza domiciliare a minori, anziani e disabili;

d) la progettazione e la realizzazione di corsi per la formazione professionale, aziendali e non, per lo sviluppo delle risorse personali, di consulenza e di coordinamento nei settori dell'organizzazione aziendale, della ricerca e sviluppo, della comunicazione interna ed esterna, del commercio elettronico, della pubblicità e del marketing, di consulenza aziendale e professionale in genere.

La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, tra l'altro può:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, banca-rie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- assumere, al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente sia indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- concorre ad appalti pubblici o privati, sia in Italia che all'estero, per l'assunzione dei lavori e delle opere e/o per la fornitura dei servizi sopra indicati.

Le quote della “Casa di Cura Scarnati Srl” si appartengono per il 51,27% al Dott. Michele Lorè nato a Cosenza il 18/02/1962, anch’egli imprenditore di specchiata moralità e di comprovata capacità professionale; per il 48,73% al sig. Francesco Lorè nato a Cosenza il 16-06-1965, anch’egli imprenditore di specchiata moralità e di comprovata capacità professionale;

La “Casa di Cura Scarnati Srl” è amministrata dal socio Dott. Michele Lorè.

La “Casa di Cura Scarnati Srl” è accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale della Calabria, come da DCA n. 14 del 08/02/2017.

La Casa di Cura è pertanto soggetta a controlli e verifiche da parte della Regione e delle ASP, a cui spetta il compito di stabilire le modalità di valutazione delle strutture, delle procedure e dei requisiti di qualificazione e accreditamento, nonché di verificare i risultati prodotti in termini di qualità e di appropriatezza delle metodologie applicate. L’assoggettamento al regime dell’accreditamento e la conseguente necessità di rispettare i requisiti previsti hanno fatto sì che fosse già dotati da anni di un complesso di strutture, di strumenti di controllo e di procedure interne che costituiscono un efficace presidio per la prevenzione di alcuni dei reati inclusi nel perimetro del D.Lgs. 231/01.

In questo ambito, si richiamano di seguito i principali presidi della Casa di Cura ai quali il Modello fa riferimento

- Statuto sociale;
- Codice Etico;
- Carta dei Servizi;
- Carta europea dei diritti del malato;
- Manuale della Cartella Clinica;
- Manuale delle Procedure di Qualità, conforme con la normativa UNI EN ISO 9001;
- Sistema di deleghe di poteri e di procure;
- Sistema disciplinare del personale dipendente;
- Procedure per il regolare svolgimento delle attività aziendali;
- Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e l’ambiente;
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione;
- Documento programmatico sulla sicurezza.

Il sistema della gestione per la qualità della Casa di Cura è stato certificato conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in data 29/11/2006 confermato in data 30/04/2019 con scadenza della certificazione il 04/03/2022 dall’istituto ICIM S.p.A., in corso di rinnovo.

La “Casa di Cura Scarnati Srl” ha adottato il codice etico aziendale approvato dal Consiglio Nazionale AIOP (Associazione di categoria) in data 28/09/2010 validato dal Ministero della Giustizia.



Con deliberazione del 01/09/2014 l'assemblea dei soci della "Casa di Cura Scarnati Srl" ha nominato l'organismo di vigilanza, per la predisposizione del presente regolamento e degli atti connessi e conseguenti.

Le figure di rilievo nell'attività d'impresa, al di là del socio unico e dell'amministratore unico, per quel che qui rileva, sono il Direttore Sanitario, nonché il responsabile dei servizi diagnostici e unità operativa, il responsabile dei servizi di radiologia, il responsabile dei servizi medici, il responsabile della qualità, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il responsabile dell'autocontrollo alimentare, il responsabile della ristorazione, il coordinatore dei terapeuti, il caposala e, sotto alcuni profili, gli infermieri e i terapeuti.

## Dati Anagrafici

Azienda	Casa di Cura Scarnati Srl
Sede sociale	Via Zara, 4 - Cosenza (CS)
Telefono	0984.21933
Fax	0984 76423
Sito Web	<a href="http://www.casadicurascarnati.it">www.casadicurascarnati.it</a>
Indirizzo e-mail	<a href="mailto:info@casadicurascarnati.it">info@casadicurascarnati.it</a>
PIVA	01018540789
Attività:	Case di cura.
Certificazioni	UNI EN ISO 9001:2015

## Definizioni ed Acronimi

“**Casa di Cura Scarnati**” o “**CdC**” o “**Struttura**”: si intende la Casa di Cura San Scarnati Srl.

“**Aree Sensibili**”: aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D.lgs.231/2001 e successive integrazioni.

“**Autorità**”: s’intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo.

“**Assemblea**”: s’intende l’assemblea dei soci della Casa di Cura Scarnati Srl.

“**Beni Aziendali**”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile alla Casa di Cura Scarnati Srl, in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale.

“**CCNL**”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Casa di Cura Scarnati Srl, nonché i Contratti Integrativi Aziendali.

“**Codice di Comportamento**” o “**Codice**”: si intendono i principi di comportamento e di controllo da osservare al fine di ridurre il rischio di commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/01, contenuti nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura Scarnati Srl.

“**Collaboratori**”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore della Casa di Cura Scarnati Srl un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti.

“**Congiunti**” o “**Familiari**”, s’intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partners di fatto e i loro parenti o affini entro il secondo grado.

“**Decreto**” o “**D. Lgs. 231/2001**”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.

“**Destinatari**”: tutti i soggetti indicati al punto 2.4 del presente Modello.

“**Dipendenti**”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Casa di Cura Scarnati Srl una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Casa di Cura Scarnati Srl con contratto a tempo indeterminato o determinato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto.

“**Direzione**”: si intendono il Consiglio di amministrazione; il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, i direttori generali e i dirigenti destinatari di procure della Società.

**“Fornitori”**: si intendono quei soggetti che forniscono a Casa di Cura Scarnati Srl beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti.

**“Informazione Privilegiata”**: quanto definito dall’art. 181 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.

**“Modello”**: si intende il presente documento predisposto da Casa di Cura Scarnati Srl, ai sensi dell’art. 6, comma I, lettera e) del D. Lgs. 231/01.

**“Organi sociali”**: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitati del Consiglio di Amministrazione).

**“Organismo di Vigilanza”** o **“O.d.V.”**: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento.

**“P.A.”**: si intende si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. L’art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990 ha ridefinito il concetto di Pubblica Amministrazione ricomprendendovi “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

**“Partners Commerciali”**: s’intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporti contrattuali o commerciali, anche occasionali.

**“Pubblico Ufficiale”** o **“PU”**: soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (dall’art. 357 c.p.)

**“Pubblici funzionari”**: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale.

**“Incaricati di un pubblico servizio”**: coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale (dall’art. 358 c.p.)

**“Rappresentanti delle forze politiche”**: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici.

**“Società”**: si intende la Casa di Cura Scarnati Srl, con sede legale in Via Zara n. 4, Cosenza (CS).

**“Socio Unico”**: si intende il titolare dell’intera quota societaria della Struttura.

**“Soci”**: si intendono i soci della Struttura.

“**Strumenti Finanziari**”: si intende quanto definito dall’art. 1 del T.U.F.

“**T.U.F.**”: Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.

“**AdS**”: Assemblea dei Soci

“**CS**”: Collegio Sindacale

“**OdA**”: Organo di Amministrazione

“**OA**”: Organo Amministrativo

“**CdA**”: Consiglio di Amministrazione

“**Pres**”: Presidente del Consiglio di Amministrazione

“**AU**”: Amministratore Unico

“**AD**”: Amministratore delegato

“**Dat**”: Datore di Lavoro

“**DS**”: si intende il Direttore Sanitario della Struttura.

“**AIOP**”: si intende l’Associazione Italiana Ospedalità Privata.

“**SSR**”: si intende il Servizio Sanitario Regionale.

“**SSN**”: si intende il Servizio Sanitario Nazionale.

“**DRG**”: si intende il Diagnosis-related group o Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi. E’ un sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri correlato con le diagnosi e gli interventi. Il DRG viene attribuito alle differenti diagnosi/prestazioni cliniche erogate tramite un software denominato DRG Grouper.

“**SDO**”: si intende la scheda di dimissione ospedaliera.

“**CON**”: Consulenti Esterni

## Struttura Organizzativa

### 1.1 Organigramma

Il grande pregio della struttura organizzativa della Casa di Cura Scarnati S.r.l. sta nella estrema flessibilità e capacità di riconfigurarsi in riferimento alle esigenze del principale cliente, vale a dire il SSN, e dei pazienti. Ciò è possibile grazie alla provata professionalità dei suoi collaboratori unita ad un solido background di esperienza, culturale e di attaccamento all'azienda.

Al fine di garantire e favorire un'efficace gestione del servizio sono state definite e rese note le funzioni e le interrelazioni, nonché relative responsabilità e autorità del Personale che opera in Azienda, le cui attività hanno diretta influenza sulla qualità del servizio erogato.

A tale scopo l'AdS della Casa di Cura ha emesso e approvato l'Organigramma Aziendale di seguito riportato.

La struttura organizzativa generale della Società e le sue eventuali modifiche sono sottoposte dall'OdA all'approvazione del AdS. Eventuali modifiche attinenti a missione, funzioni e composizione delle unità afferenti a ciascuna Area aziendale sono apportate dall'OdA in forza dei poteri allo stesso delegati.

### **L'Assemblea dei Soci:**

- svolge le funzioni stabilite dallo statuto e dalla legge;
- approva il Modello su proposta del CdA;
- delibera, su proposta del CdA, le modifiche che si renda necessario od opportuno apportare al Modello;
- individua e nomina l'Organismo che, nell'ambito delle responsabilità più generali di controllo assegnate, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze;
- delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti della struttura del modello ed a curare il suo costante aggiornamento.

### **Gli Amministratori:**

- sottopongono all'approvazione dell'AdS il Modello predisposto dall'OdV;
- curano l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'AdS.
- assumono le responsabilità ed i compiti previsti dalla legge, con le seguenti specifiche:

Amministrazione Congiunta. Firma Congiunta.

Congiuntamente hanno la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi.

Per l'amministrazione straordinaria prevale il voto del Presidente del CdA.

### **Il Collegio Sindacale (Sindaco unico):**

Il CS vigila:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo-contabile.

### **Il Datore di lavoro:**

- Il Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 81/2008, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Gli obblighi di esclusiva competenza del datore di lavoro sono: la redazione del documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

### **Responsabile sistema gestione ambientale.**

- Il Responsabile sistema gestione ambientale (o responsabile delle tematiche ambientali) viene nominato dagli Amministratori tra gli Amministratori stessi; coordina le procedure ambientali secondo le normative; Individua gli obiettivi in termini ambientali; gestisce la comunicazione intra-aziendale; controlla tutti i settori/processi ad impatto ambientale e soprattutto dello smaltimento dei rifiuti; controlla la sicurezza dei processi produttivi.

### **Direttore Sanitario:**

- Dipendenza organica: Amministratori
- Dipendenza funzionale: nessuno
- A lui riportano: tutti i responsabili di reparto
- Rapporti interfunzionali interni: Amministrazione
- Rapporti interfunzionali esterni: collaboratori esterni, società di consulenza, committenti, fornitori
- Scopo della posizione:

- pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agiscono nel presidio con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del medico;

- in caso di reiterata inosservanza, contestare i fatti per iscritto dandone comunicazione al rappresentante legale della struttura privata, con espresso invito ad adottare i provvedimenti necessari;

- in difetto di tali provvedimenti, segnalare la situazione all'Ordine professionale per gli interventi e le iniziative del caso;

- verificare che la pubblicità sanitaria effettuata dalla struttura privata sia munita della prescritta autorizzazione amministrativa ed in difetto a sollecitarne la regolarizzazione;

- impedire e all'occorrenza denunciare all'Ordine professionale qualsiasi scorrettezza che, in relazione alle prescrizioni del Codice di Deontologia Medica abbia a riscontrare nei testi pubblicitari, ancorché muniti di autorizzazione amministrativa e sempre nel rispetto delle relative norme di legge. In particolare si richiamano le gravi sanzioni disciplinari previste dalla legge 175 del 5/2/1992 a carico dei direttori sanitari per la mancata osservanza delle norme previste per la pubblicità sanitaria.

- Responsabilità:

- Responsabilità strutturale sotto il profilo igienico sanitario
- Responsabilità in materia di rifiuti liquidi, solidi e gassosi
- Definizione e verifica di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale
- Proposte e pareri per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medici
- Responsabilità osservanza D.Lgs. n. 626/1994
- Obbligo di denunce, certificazioni
- Formulazione e rispetto della carta dei servizi
- Gestione dei conflitti, reclami, vertenze medico-legali
- Promozione di iniziative rivolte a migliorare l'accessibilità dell'utente alla struttura
- Responsabilità in materia di privacy ex Codice D.Lgs. n. 196/2003
- Pubblicità sanitaria
- Controllo del personale, compreso eventuale espletamento di procedimento disciplinare, controllo sull'ammissione di personale volontario, frequentatori ai fini di eventuale riconoscimento di professionalità
- Vigilanza in materia di tariffe e prestazioni
- Gestione cartelle cliniche (controllo completezza, copie, archiviazione e conservazione)



- Controlli in materia di farmaci: vigilanza sulla validità dei farmaci, disciplina degli stupefacenti
- Registro operatorio
- Controllo sulla attività operatoria consentita
- Promozione e vigilanza sulla applicazione dei consensi informati ai trattamenti sanitari
- Definizione modalità di gestione in caso di urgenza ed eventi imprevisti (clinici, organizzativi)
- Promozione rispetto dei principi etici delle figura professionali garantendo il rispetto del Codice deontologico
- Controllo di qualità (D.Lgs 502/92)
- Responsabilità nei riguardi dell'organizzazione e funzionamento nelle strutture accreditate (anche rispetto all'obbligo di ECM) (D.L.gs 229/99)

### **Direttore Amministrativo:**

- Dipendenza gerarchica: Amministratori
- A lui riportano: impiegati ufficio del personale, impiegati ufficio acquisti
- Rapporti interfunzionali interni: tutti i settori
- Rapporti interfunzionali esterni: Banche, Consulenti legali e fiscali, Collegio Sindacale (se presente), Sindaci della Società (se presente), Enti Pubblici (Agenzia Entrate, Comune, ecc.), Azionisti/Soci
- Scopo della posizione: contribuire alla direzione della Società, collaborando al suo sviluppo economico e alla conservazione del patrimonio. Assistere gli Amministratori nella definizione e nella direzione del sistema di governo economico, fiscale e finanziario, rappresentando un supporto per la formulazione e l'applicazione delle politiche economiche e finanziarie e per la pianificazione strategica. Essere garante della correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali della Società.
- Responsabilità:
  - collaborare con gli Amministratori al raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto
  - esercitare i poteri di gestione che gli sono stati assegnati dalla Direzione Amministrativa, operando nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore amministrativo e finanziario gestire in autonomia il processo amministrativo finanziario
  - dirigere e coordinare le attività Amministrative, gestire i rapporti con i settori aziendali e con gli enti esterni
  - assicurare la regolarità fiscale della Società e gli assolvimenti societari
  - fornire le linee guida per la ricerca e sviluppo dell'organizzazione, coordinare le politiche ed i processi aziendali e di gruppo in materia di amministrazione, finanza, analisi finanziaria, reporting e budgeting
  - assicurare l'attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la responsabilità

- rispondere delle irregolarità normative che si dovessero riscontrare nel settore amministrativo finanziario, del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla funzione, ai collaboratori
- **Compiti e mansioni:**
  - sovrintendere alla gestione del patrimonio della Società
  - sovrintendere a tutte le attività amministrative e di carattere contabile necessarie alla gestione della Società

### **Impiegato ufficio acquisti:**

- **Posizione:** Impiegato Ufficio Acquisti
- **Dipendenza gerarchica:** Direttore Amministrativo
- **Dipendenza funzionale:**
- **A lui riportano:**
- **Rapporti interfunzionali interni:** Magazzino, Amministrazione, altri dipartimenti aziendali
- **Rapporti interfunzionali esterni:** Fornitori
- **Scopo della posizione:** occuparsi di effettuare tutte le operazioni amministrative necessarie alla gestione degli ordini, al sollecito, al controllo e all'inventario delle materie prime e della loro movimentazione
- **Responsabilità:**
  - Tenere giornalmente il carico e lo scarico delle schede delle materie prime assicurandone l'aggiornamento
  - Attuare amministrativamente la procedura acquisti
  - Occuparsi dell'archivio dell'Ufficio Acquisti nonché della distribuzione delle varie statistiche aziendali secondo lo schema prefissato di rintracciabilità rispetto al cantiere
  - Tenere aggiornati i registri fiscali relativi
  - Passare all'Amministrazione i documenti di trasporto unitamente alle fatture vistate per gli acquisti effettuati
  - Comunicare quotidianamente gli arrivi dei materiali
  - Effettuare mensilmente la valorizzazione dell'inventario fisico controllando le giacenze fisiche con quelle contabili

### **Impiegato direzione del personale**

- **Dipendenza gerarchica:** Direttore Amministrativo
- **Dipendenza funzionale:**
- **A lui riportano:**
- **Rapporti interfunzionali interni:** Amministrazione
- **Rapporti interfunzionali esterni:** Consulenti esterni, Enti previdenziali e assistenziali
- **Scopo della posizione:** occuparsi di effettuare tutte le operazioni amministrative necessarie alla gestione del personale, dalla contrattistica al payroll
- **Responsabilità:**
  - Verificare le presenze del personale
  - Rilevare il piano ferie e disporre i controlli

- Occuparsi dell'archivio del personale nonché dell'analisi dell'allocazione del personale sui cantieri/commesse
- Tenere aggiornati i registri matricola o equivalenti
- Emettere le buste paga e verificarne la correttezza
- Mantenere i rapporti con consulenti esterni per quanto attiene la gestione delle risorse umane.

## **1.2 Il sistema dei poteri e delle deleghe**

A norma di Statuto, l'AdS è investita di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e delega proprie attribuzioni all'OdA.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza sia esterna sia interna e le facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola a seconda del carattere della documentazione stessa (dispositivo o informativo).

Le procedure operative che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali pertinenti ciascuna unità organizzativa sono diramate all'interno della struttura attraverso l'emanazione di specifica normativa. Pertanto i principali processi decisionali ed attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la struttura. Regolamenti, procedure operative e processi decisionali ed attuativi pro tempore vigenti sono tutti disponibili presso l'Accettazione.

## PARTE GENERALE

### 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

#### 1.1 La responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente.

Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Il dibattimento ed il giudizio si svolgono secondo le norme del Codice di Procedura Penale.

Con la definizione di ente sono indicate le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

a) il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;

ovvero

b) il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

#### 1.2 Le fattispecie di reato

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono stati introdotti, nel corso degli anni trascorsi dalla sua entrata in vigore, diverse tipologie di reato. Di seguito, riportiamo sinteticamente le fattispecie di reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017]

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 3/2019]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dal D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020]

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
21. Reati Tributari (Art 25-quinquiesdecies D Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla D.Lgs. n. 124/2019, coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
22. Contrabbando- Diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Si rimanda all'allegato per un elenco dettagliato dei reati previsti dal decreto.

### 1.3 Le sanzioni del Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell'ente;
- (3) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso e sia stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 231/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 3/2019), vale a dire che nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 [di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale] e 3 [di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale], si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato



commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Se però prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (comma 5-bis, art 25 d.lgs. 231/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 9, L. 3/2019).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelativamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

#### **1.4 Autori dei reati**

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- soggetti in “posizione apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti “sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”, ossia i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

## 1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, l'adozione del Modello

Qualora il reato venga commesso da soggetti in "posizione apicale", il Decreto presume la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- b) "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";
- c) "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";
- d) "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Per i reati commessi da soggetti "sottoposti", l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se "l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

Secondo le disposizioni del Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo, costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

- "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati";
- "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire", nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";
- "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";
- "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, si prevede:

- “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività”;
- l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

## 2. Adozione del Modello da parte della Casa di Cura Scarnati Srl

### 2.1 Finalità del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello della Società rappresenta non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma integra, in quanto insieme di regole a cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, il sistema di controllo interno della Società.

Pertanto, scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Il Modello della Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni penali ed amministrative irrogabili all’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali essa si attiene;
- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

### 2.2 Elementi fondamentali del Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “il Modello”) è parte integrante dei regolamenti aziendali e si pone come uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo interno della Società.

Il Modello è ispirato alle Linee guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo elaborate da Confindustria ed approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel marzo 2014 e alle best practices nazionali.

Il Modello è stato originariamente approvato dall’Assemblea dei Soci, da ultimo nuovamente aggiornato il 30/07/2015 è stato approvato dall’Organo di Amministrazione.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno della Società oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal O.d.A..

Ruoli e responsabilità, resi noti a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale.

Procedure: sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato. La Società è sensibile all'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.

Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice di Comportamento, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei Dipendenti e, ove necessario, dei Collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di parti speciali.

La parte generale contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso.

Le parti speciali identificano le aree di attività a rischio e contengono i principi di comportamento e gli elementi di controllo applicati in relazione a ogni processo sensibile con riferimento alle disposizioni delle procedure funzionali alla riduzione del rischio di commissione di reato di volta in volta affrontati.

### 2.3 Reati rilevanti per la Casa di Cura Scarnati Srl

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la Società ha aggiornato le precedenti analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata aggiornata tramite l'analisi della documentazione aziendale interna rilevante ed interviste con i responsabili delle singole aree di attività e con i loro diretti collaboratori. Si è tenuto conto anche della più recente storia aziendale e degli accadimenti sintomatici della necessità di un più pregnante controllo.

L'analisi ha tenuto anche conto della storia aziendale degli ultimi dieci anni e degli accadimenti più rilevanti che in qualche modo hanno segnato il percorso di aggiornamento e perfezionamento dei processi aziendali.

Sulla base dell'analisi così rinnovata sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti i reati di cui agli artt. 24 e 25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), art. 24-bis (Reati informatici e di trattamento illecito di dati), art. 25-ter (Reati societari), art. 25-sexies (Reati finanziari o abusi di mercato e gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del T.U.F.), art. 25-septies (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), art. 25-octies (Reati di ricettazione,

di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), art. 25-nonies (Reati in materia di violazione del diritto d'autore), art. 25-undecies (Reati Ambientali), art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

In relazione all'attività svolta dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, sono apparsi remoti i seguenti reati:

- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (art. 25-duodecies);
- reati transnazionali (art. 10 Legge 16.3.2006 n. 146).

## 2.4 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito della Società a:

- Membri degli Organi Sociali;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori e Partners Commerciali.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

## 2.5 Modifiche al Modello e documentazione significativa ai fini della sua applicazione

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici sociali: pertanto, il potere di integrarlo e/o modificarlo è riservato all'Organo di Amministrazione mediante apposita delibera da assumersi nei termini richiesti per la sua adozione.

L'OdA, in particolare, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, provvede ad una nuova stesura del Modello in presenza di esigenze di aggiornamento dovute a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori attività a rischio ecc. ecc..

Ai fini della completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Modello ed in armonia con questi, la Società sulla base del contributo delle singole Direzioni aziendali, predispone specifiche procedure, che vanno ad aggiungersi a quelle già richiamate dal Modello: tali procedure, ove ritenuto opportuno, sono raccolte sulla rete Intranet aziendale e/o sono rese disponibili ai soggetti interessati e ai rispettivi Responsabili.

### 3. L'Organismo di vigilanza

È stato istituito presso la Società con delibera di approvazione dell'Assemblea l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V."), con funzioni di vigilanza e controllo in ordine a efficacia, funzionamento e osservanza del Modello.

L'O.d.V. riferisce direttamente all'Organo di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti nel seguito.

L'O.d.V. opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate dalla Società.

L'articolo 6 del Decreto sancisce che ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, la società debba, tra l'altro, aver affidato ad un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento. Condizione indispensabile per lo svolgimento di tali compiti è che tale organismo sia dotato dei caratteri dell'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale, della professionalità e della continuità d'azione. In particolare:

a) autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Al fine, di garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, l'Organismo riporta direttamente all'AdS e all'AU della società, informando della propria attività, su richiesta, il CS. Inoltre, la composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni.

b) professionalità e conoscenza della realtà aziendale: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività della società. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

c) continuità d'azione:

l'OdV deve infine:

vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;

verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;

essere referente qualificato, costante e super partes per tutto il personale della Società e per il Management, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

Sulla base di queste considerazioni, la Casa di Cura Scarnati S.r.l. ha ritenuto di istituire un OdV composto da un solo membro, di provenienza esterna al Gruppo, in grado di garantire autonomia ed indipendenza, e professionalità nell'ambito di azione aziendale grazie all'esperienza maturata nel settore.

Tale soluzione appare come quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto. Da una parte, infatti, un candidato con particolare preparazione ed esperienza, maturate in posizioni di responsabilità, assicura quel grado di conoscenza dei processi aziendali necessario alla valutazione dell'efficacia dei sistemi organizzativi e di controllo; dall'altra, l'autonomia e l'indipendenza di un consulente esterno che abbia specifica esperienza e autorevolezza nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal Decreto, garantisce quei requisiti richiesti dalla legge.

### 3.1. Nomina, composizione, e revoca dell'Organismo di Vigilanza

Il componente dell'OdV è nominato con delibera dell'AdS. L'OdV resta in carica per una durata di tre anni dalla data della nomina e con rinnovo espresso annuale. La nomina quale membro dell'OdV è condizionata, dall'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità. Il soggetto che verrà individuato quale membro dell'OdV, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare all' AdS, se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità. Costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'OdV:

- a) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del CS di Casa di Cura Scarnati S.r.l.;
- b) intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con Casa di Cura Scarnati S.r.l. e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- c) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- f) essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Limitatamente al personale aziendale, rappresentano ulteriori motivi di decadenza dall'incarico:

- la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro;
- il cambio di mansione, che determini l'assegnazione della persona a una diversa funzione aziendale.

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- a) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all'Organismo;
- b) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- c) l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;
- d) l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- e) essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;
- f) l'aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.lgs. 231/01, o in altri documenti societari ovvero comunque previsti ex lege;
- g) ogni altra giusta causa.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'AdS a maggioranza assoluta, sentiti gli altri membri dell'Organismo, qualora ce ne fossero, e dovrà essere preventivamente comunicata al CS e, successivamente, all'Assemblea dei Soci in occasione della prima assemblea utile.

Eguale, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, l'AdS di Casa di Cura Scarnati S.r.l., esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'Organismo, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'AdS deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Qualora la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga nei confronti di tutti i componenti dell'OdV, l'AdS, sentito il CS, provvederà a nominare un nuovo OdV.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D. Lgs. 231/01, l'AdS, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

L'AdS di Casa di Cura Scarnati S.r.l. sentito il CS e gli altri membri dell'OdV, può disporre la sospensione dalle funzioni del membro dell'Organismo che abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;



- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tal caso, l'AdS provvederà, sentito gli altri membri dell'Organismo, qualora ce ne fossero, alla nomina di un componente ad interim. Ove la sospensione sia disposta nei confronti di tutti i membri dell'OdV, l' AdS, sentito il CS, provvederà alla nomina di un Organismo ad interim. In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, l' AdS deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

### 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né dell'alta direzione né dell'AdS, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità.

L'OdV, come previsto dal Decreto, deve:

1. vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza dello stesso con le procedure aziendali realmente seguite;
2. valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di Reati a fronte dell'evoluzione e dei cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali Reati;
3. proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

A tale scopo, l'OdV:

- verifica la coerenza al Modello delle attività di controllo assegnate ai responsabili operativi e la segnalazione tempestiva di eventuali anomalie e disfunzioni rilevate;
- effettua il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico e promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso;
- verifica anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati e agli standard di best practices dei criteri e delle tecniche utilizzate per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti;
- verifica costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- richiede verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di Reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- fornisce la propria collaborazione nella fase di identificazione e classificazione delle aree aziendali a Rischio attraverso il risk assessment periodico;
- supporta alla predisposizione e alla integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi e allo sviluppo dei comportamenti corretti nell'ambito delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- supporta nelle attività di aggiornamento del Modello in conformità all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi delle attività aziendali;
- segnala alle funzioni competenti le eventuali violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico;

- supporta iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e ne effettua il monitoraggio;
- collabora con il CS nella valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli dell'Azienda, nei limiti delle proprie competenze;
- predispone il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- valuta periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi ad esso destinati.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- si avvale di risorse economiche stanziare nel budget annuale su sua indicazione; avrà accesso a tali risorse di volta in volta rendicontandole all' AdS, a seconda delle esigenze derivanti dalla sua attività;
- può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle Funzioni aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- può richiedere o rivolgere informazioni o comunicazioni all' AdS o a singoli membri dello stesso e al CS ovvero alla società di revisione ove nominata;

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le Funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati.

#### 4. Diffusione, Formazione e comunicazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell'interesse e/o a vantaggio della Società. In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto. L'Organo di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione Personale e Organizzazione promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l'O.d.V., le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Modello, in accordo con la procedura interna 'Diffusione Modello 231' è pubblicato sulla rete Intranet aziendale, circostanza che è stata comunicata ai Dipendenti. In particolare, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;

- i contratti con Fornitori, Collaboratori, Partners Commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati integrati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Decreto e al Modello l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le Procedure sono rese note a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di amministrazione.

## 5. Obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'O.d.V. è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo. Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'O.d.V. in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l'esistenza di un procedimento penale anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le informazioni specificate nelle parti speciali che seguono.

Viene lasciata la facoltà all'O.d.V. di integrare quanto riportato sopra e di richiedere ogni altra informazione che riterrà necessaria alle Direzioni coinvolte nelle potenziali aree a rischio indicate nella Parte speciale del presente Modello.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'O.d.V. ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia da Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta (anche tramite e-mail all'indirizzo: [casadicuracanfrancescoodv@gmail.com](mailto:casadicuracanfrancescoodv@gmail.com)), mediante utilizzo del modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato in allegato.

Chi volesse conservare l'anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede della Società corrente in Mendicino (CS), Mortati n. 13.

L'O.d.V. garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Ogni informazione, segnalazione, report, previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'O.d.A ed al Presidente del Collegio Sindacale, oltre che ai componenti dell'O.d.V..

### 5.1 Invio di informazioni sulle modifiche dell'organizzazione aziendale all'O.d.V.

All'O.d.V. devono inoltre essere comunicate le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- operazioni significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia o estratti dei verbali delle riunioni del C.d.A. e del Collegio Sindacale rilevanti per l'applicazione del Modello (es. sanzioni erogate dal C.d.A., denunce di violazioni del Modello...);
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB; ecc. ecc.).

## 6. Sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico

### 6.1 La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne. In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice di Comportamento dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice di Comportamento e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'O.d.V., ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc. ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

### 6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- 1) mancato rispetto del Codice di Comportamento e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Parti Speciali del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'O.d.V., al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;

- 4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- 5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Parti Speciali del Modello;
- 6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti o Destinatari del Modello, di cui si abbia prova diretta e certa;
- 7) mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle parti speciali del Modello.

### 6.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

#### 6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

La Società valuta con rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano l'immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori e il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta le misure ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, l'Organo di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, convoca l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà delle società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

#### 6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

L'inosservanza delle procedure descritte nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate al paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, sono comminati, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Rimprovero verbale o scritto;
- b) Multa;
- c) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- d) Licenziamento.

### 6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Comportamento da parte di:

- Fornitori;
- Agenti;
- Collaboratori e Partners Commerciali;

aventi rapporti contrattuali/commerciali con la Casa di Cura Scarnati Srl, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

### 6.4 Il titolare del potere del sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolari del potere sanzionatorio sono l'Organo di Amministrazione e le Direzioni preposte.

Il procedimento disciplinare viene avviato da parte della Direzione Personale e Organizzazione su impulso dell'O.d.V. che abbia rilevato nel corso della sua attività di controllo e vigilanza o sulla base delle segnalazioni ricevute, una possibile infrazione al Modello o al Codice di Comportamento. L'O.d.V., ove sia richiesto, può svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del Codice di Comportamento.

Su segnalazione dell'O.d.V. e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, a seconda del soggetto e della gravità della sanzione, il Consiglio di Amministrazione o la Direzione preposta delibera l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applica la sanzione deliberata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.

## PARTE SPECIALE

### 1. Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partners commerciali, dei Collaboratori o Consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (qui di seguito, per brevità, semplicemente Destinatari del Modello) ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole Sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le Sezioni sono le seguenti:

- Sezione A – Reati commessi contro la P.A.;
- Sezione B – Reati societari;
- Sezione C – Reati di corruzione tra privati;
- Sezione D – Reati finanziari o abusi di mercato;
- Sezione E – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Sezione F – Reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Sezione G – Reati informatici;
- Sezione H – Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Sezione I – Reati ambientali;
- Sezione J – Reati Tributari;
- Sezione AR – Altri reati.

Nelle Sezioni da A a J vengono descritte:

- le potenziali aree a rischio;
- i principi di comportamento e controllo;

### 2. Le regole generali

#### Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e di quelle del paese in cui si trovano occasionalmente per ragioni di lavoro o in cui risiedono.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o di un paese estero ove la Società svolge la propria attività o ha comunque interessi diretti o indiretti.

#### Conflitto di interessi

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare prima di porre in essere o far porre in essere per interposta persona ogni operazione, la possibilità che si manifestino conflitti



di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato. Sono esempi, non esaustivi e puramente indicativi, di conflitto d'interesse:

- condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari con essi;
- accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale valuta se l'operazione possa essere ugualmente effettuata nel rispetto di misure e cautele per un adeguato controllo del conflitto stesso.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto d'interesse l'operazione deve essere sospesa e deve essere comunicata all'O.d.V.

#### Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della Società acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

#### Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

#### Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire gruppi di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

#### Comunicazioni all'esterno

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne della Società e professionali.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società.

Nel caso in cui la Casa di Cura sia sottoposta a verifiche e accertamenti da parte dei Nuclei Operativi di Controllo delle ASP e/o a verifica fiscale, accertamenti o indagini da parte della Guardia di Finanza, i rapporti con Rappresentanti della P.A. preposti ai controlli dovranno essere tenuti esclusivamente dall'Organo amministrativo, dal DS che dovrà essere presente, quantomeno, all'inizio delle operazioni di verifica e, in ogni caso, alla chiusura delle stesse. Per tutta la durata della verifica, l'Organo amministrativo, il DS dovrà delegare uno o più dipendenti della struttura o un rappresentante della Struttura di Controllo, affinché questi assistano

i Rappresentanti della P.A. in via continuativa e riferiscano periodicamente all'Organo amministrativo, al DS sullo svolgimento delle operazioni.

#### Trasparenza, completezza e tracciabilità informativa - archiviazione dei documenti

Ogni atto attinente alla gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in modo accurato e secondo la normativa vigente.

Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto o di un'autonoma valutazione effettuata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma valutazione, dovrà essere sottoscritto da chi lo ha formato, che ne sarà pertanto responsabile.

La Casa di Cura assicura piena integrità, trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, rendicontazioni, prospetti ed avvisi diretti alla P.A.

Le operazioni poste in essere dalla Casa di Cura, che presuppongono rapporti con la P.A., devono essere documentate in modo organico; per esse, la Casa di Cura deve garantire la verifica, in ogni momento, del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.

In particolare, per ciò che concerne il processo di rendicontazione delle attività eseguite dalla Casa di Cura per conto del SSR, volto a ottenere il rimborso da parte di quest'ultimo, la Casa di Cura dovrà garantire la verifica, in ogni momento, del processo di compilazione, controllo ed eventuale correzione delle cartelle cliniche e delle codifiche da esse derivanti.

Pertanto tutti i documenti relativi ai rapporti con la P.A., compresi quelli di supporto ai processi di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività devono essere conservati in modo ordinato in archivi, anche elettronici, facilmente consultabili dalle persone autorizzate, in caso di controlli o di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I suddetti archivi devono essere conservati per almeno dieci anni o diverso periodo di prescrizione.

In caso di controlli e/o ispezioni, gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori, fornitori e consulenti della Casa di cura sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che gli Enti destinatari siano in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli.

#### Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

#### Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'Estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, è ammesso ricevere o offrire regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad € 100,00, purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste - per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, assunzioni, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

#### Ricerca di personale

La selezione di nuovi medici, collaboratori o dipendenti deve avvenire esclusivamente sulla base delle competenze possedute, in relazione alle mansioni da ricoprire; essa non deve mai concretizzare uno “scambio di favore” con soggetti legati anche indirettamente alla P.A.

#### Professionisti

L’attribuzione di mandati a terzi professionisti da parte della Casa di Cura nei rapporti con la P.A. dovrà avvenire in base ad accordi scritti, con espressa indicazione dell’oggetto dell’incarico assegnato e del relativo corrispettivo (o delle modalità di determinazione dello stesso), unitamente a formale atto di delega.

All’atto di conferimento dell’incarico, il professionista si impegna, attraverso apposita clausola risolutiva contrattuale, a:

- uniformarsi a tutti i principi del Modello al fine di assicurare, a tutela della posizione e dell’immagine della Casa di Cura, condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
- astenersi dal compiere attività che possano concretizzare le ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con il suddetto Decreto.

#### Gestione delle “Casse contanti”

L’utilizzo delle risorse finanziarie “per contanti” deve essere ridotta al minimo della fisiologicità operativa; non devono rimanere sospesi di cassa, ed ogni giustificativo di spesa deve essere verificato, unitamente all’esistenza e alla correttezza delle “firme di autorizzazione”.

#### Controllo Compilazione Schede di Dimissione Ospedaliera e appropriatezza cartella clinica.

Il decreto legislativo n.229 del 19 giugno 1999 ha stabilito l’attivazione di un sistema di monitoraggio e di controllo sulla qualità dell’assistenza e l’appropriatezza dei ricoveri da parte di regioni ed asp.

La Legge Finanziaria 2006 (L. n. 266 del 23 dicembre 2005) prevede l’Istituzione di un Sistema nazionale di Verifica e controllo sull’Assistenza Sanitaria per le prestazioni previste dal LEA ed un nuovo impulso alla appropriatezza delle prestazioni.

E’diventato pertanto indispensabile attivare un sistema di controllo interno di qualità ed appropriatezza delle prestazioni basato sulla verifica sistematica della completa ed accurata compilazione delle SDO, della esatta caratterizzazione della tipologia del ricovero, della congruenza dei dati trasmessi con le direttive contenute

nelle linee guida regionali per la gestione della Scheda di Dimissione Ospedaliera e per la codifica delle variabili cliniche in essa presenti.

Questo sistema di controllo interno rappresenta pertanto uno strumento necessario per il conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell'assistenza fornita dall'Istituto.

L'esecuzione dei controlli è affidata al Nucleo di Controllo Cartelle Cliniche (NCCC), nominato congiuntamente dall'Organo amministrativo e dal D.S. composto da un Responsabile di Direzione, un addetto amministrativo e da un infermiere professionale dedicato ed opportunamente formato.

I componenti del NCCC si riuniscono periodicamente per discutere delle problematiche emerse nel periodo precedente, mentre eventuali indicazioni e/o disposizioni della Regione o dell'ASP in materia di codifiche o controlli esterni, vengono discusse nel più breve tempo possibile

Il controllo interno è orientato a:

- Valutare l'appropriatezza del setting assistenziale
- Verificare la compilazione della SDO per quel che concerne le codifiche delle variabili sanitarie ed amministrative
- Valutare la completezza e l'appropriatezza delle cartelle
- Valutare l'utilizzo delle risorse impegnate nel trattamento del paziente

La corretta attribuzione dei pazienti al regime di ricovero (ordinario vs dh; dh vs trattamento ambulatoriale) sarà compito dell'infermiere dedicato, mentre il controllo della corretta assegnazione della cartella al rimborso da parte del SSR, sarà effettuato mensilmente dal personale amministrativo che incrocerà i dati con quelli dei pazienti privati

I controlli delle schede di dimissione ospedaliera consistono nel:

- Controllo della correttezza della codifica rispetto alle linee guida per la selezione e la codifica delle diagnosi, degli interventi e delle procedure diagnostiche
- Verifica della conformità di quanto riportato nella SDO rispetto alla cartella clinica
- Controlli volti a verificare il corretto utilizzo di codici di diagnosi (codiagnosi e/o copatologie) complicanti il ricovero e comportanti l'attribuzione del ricovero ad un DRG più remunerativo.
- Codifiche di codiagnosi e/o copatologie devono essere valutate in rapporto alla loro reale significatività (assorbimento di risorse).
- Sono eseguiti dall'infermiere dedicato sulle cartelle compilate dai referenti SDO delle U.O. che codificano diagnosi e procedure; nel caso di diagnosi o procedure la cui correttezza è dubbia il personale del NCCC è tenuto a segnalare le cartelle all'addetto amministrativo che le evaderà solo dopo il benestare del Responsabile della Direzione (verifica di congruità del contenuto della Cartella Clinica).

## PARTE SPECIALE A

### I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

#### 1.A - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Operazioni con la P.A. nell'ambito della partecipazione a gare di appalto;
2. Gestione delle risorse finanziarie;
3. Richiesta finanziamenti e contributi pubblici;
4. Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti;
5. Ottenimento di concessioni e autorizzazioni inerenti l'attività;
6. Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla P.A. richiesti da norme legislative e regolamentari;
7. Gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
8. Gestione dei rimborsi spese;
9. Gestione delle attività di stipula o negoziazione o di rinnovo dei contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione (Regione, ASP, ecc.).
10. Produzione di documentazione (cartelle cliniche, SDO e DRG) per l'ottenimento dei rimborsi a fronte delle prestazioni erogate dall'Istituto per conto dell'SSN.
11. Gestione dell'informazione al paziente sulla diagnosi e sui protocolli clinici di cura proposti; raccolta del cosiddetto "Consenso Informato".
12. Gestione delle ispezioni svolte da parte di Enti/Funzionari della Pubblica Amministrazione presso l'Istituto (Nuclei Operativi di Controllo, funzionari della ASP e della Regione) e delle contestazioni rilevate da questi ultimi.
13. Gestione delle verifiche ispettive da parte di altri enti della Pubblica Amministrazione (Guardia di Finanza, INPS, ARPA, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco).
14. Amministrazione del personale e gestione dei relativi rapporti e delle ispezioni con la P.A. (INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, Comune, Provincia).
15. Gestione delle liste d'attesa.
16. Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle regalie.
17. Acquisto di beni e servizi.

#### 2.A - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

- È inoltre vietato:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate o duplicare la fatturazione di una medesima prestazione, fatturare utilizzando un codice DRG che preveda il riconoscimento di un rimborso superiore a quello effettivamente spettante a fronte delle prestazioni erogate dalla Casa di Cura, non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non rimborsabili;
- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario, alla P.A., ad altri pubblici funzionari della Comunità Europea o ad altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo,

doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa tempestivamente l'O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal C.d.A. o dalle funzioni aziendali da questo designate;

- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o Partners commerciali nello svolgimento dell'attività della Società;
- accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

## PARTE SPECIALE B

### I REATI SOCIETARI (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al D. Lgs. 231/2001.

#### 1.B - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, in relazione:

- alle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa nonché dei relativi controlli e comunicazioni;
- alle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;

sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

1. predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche;
2. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa;
3. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività di impresa;
4. comunicazioni ad autorità pubbliche di vigilanza;
5. situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
6. acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse su strumenti finanziari non quotati;
7. gestione dei rapporti con l'organo di revisione;
8. comunicazione di informazioni relative a strumenti finanziari non quotati.

#### 2.B - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dal D. Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:



- Attenersi alle seguenti condotte:

- agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo le procedure statutariamente previste;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai soci di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale;
- rispettare, in caso di riduzione del capitale sociale, di fusione e/o di scissione, le norme di legge poste a tutela dei creditori;
- osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- osservare le leggi in materia di tutela della concorrenza e del mercato e vigilare sulla perfetta osservanza delle stesse, nonché collaborare con le Autorità regolatrici del mercato e con le altre Autorità di Vigilanza;
- improntare le informazioni su strumenti finanziari non quotati al rispetto del diritto all'informazione, secondo criteri di accuratezza e coerenza con i principi e le politiche della Società, nonché in conformità con leggi, regole e pratiche di condotta professionale.

- È inoltre vietato:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;

- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore, nonché la trasmissione di dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

## PARTE SPECIALE C

### I REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 *ter*, lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 riferiti alla corruzione tra privati.

#### 1.C - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbe essere commesso il reato previsto alla lettera s-bis dell'art. 25-ter del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

1. Gestione delle attività di acquisto
2. Gestione delle risorse finanziarie
3. Gestione e assunzione del personale interno, dei collaboratori e dei consulenti
4. Gestione dei rimborsi spese

#### 2.C - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di corruzione tra privati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4. dello stesso, devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti commerciali;
- improntare i rapporti commerciali alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- gestire qualsivoglia rapporto commerciale, anche occasionale, in modo lecito e regolare;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività commerciale, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con clienti e fornitori sia svolto in modo lecito e regolare.

- È inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità direttamente o indirettamente alle persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, alle persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono essere offerti come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, ove ritenuto opportuno informa tempestivamente l'O.d.V.; in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso;
- offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata;
- sollecitare per se o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di Partners Commerciali, Collaboratori e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- prendere in esame eventuali segnalazioni provenienti da persone indicate nel primo e secondo comma dell'art 2635 del codice civile di società clienti e/o fornitrici per permettere l'assunzione di personale presso la Società o per favorire il ricorso a Fornitori o Partners commerciali nello svolgimento dell'attività della Società.

## PARTE SPECIALE D

### I REATI FINANZIARI O DI ABUSI DI MERCATO

(art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 e gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-quinquies del T.U.F.)

In questa parte speciale sono individuate nel seguito, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati finanziari o di abuso di mercato, così come identificati in allegato.

#### 1.D - Potenziali aree a rischio

1. Gestione della comunicazione verso l'esterno di informazioni relative alla Società;
2. Operazioni su strumenti finanziari;

#### 2.D - Principi di comportamento e controllo

Le attività relative ai processi sensibili individuati sono svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dei valori e delle politiche della Società, che promuove la tempestività, la correttezza e la buona fede nelle comunicazioni verso le Autorità di Vigilanza, i Soci ed il mercato.

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, il Modello prevede l'esplicito divieto a carico dei Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati di:

- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati di abuso di mercato;
- porre in essere, o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato di abuso di mercato, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione;
- utilizzare informazioni privilegiate, conosciute in funzione della propria posizione all'interno della Società, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni di società clienti o concorrenti o di altre società per trarne un vantaggio personale, per favorire soggetti terzi o la Società;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate;
- partecipare a gruppi di discussione o chatroom su internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti la società, società concorrenti o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali sia stata già compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia uno scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia stato esaminato;
- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;

- vendere tutti i titoli che si possiedono in portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario;
- richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito;
- realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società;
- effettuare operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ecc.);

## PARTE SPECIALE E

### I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, di cui al D.Lgs. 231/2001, così come identificati in allegato.

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente stesso.

Il D. Lgs. n.° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce, all'art. 30 comma 5, che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente allo standard OHSAS 18001 si presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, il medesimo disposto stabilisce che i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL si presumono idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs 231/2001.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, dovrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali che scaturiscono dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e con le procedure interne predisposte sulla base delle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

La Casa di Cura si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza volta a garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei propri medici, collaboratori e dipendenti sul posto di lavoro e il corretto mantenimento e l'adeguatezza alle normative degli impianti utilizzati nello svolgimento delle attività.

E' interesse della Casa di Cura imporre a tutto il personale dipendente e ad esso assimilato e ai collaboratori qualsivoglia titolo il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle relative regole interne adottate dalla Casa di Cura.

La Casa di Cura si impegna a rendere edotto il personale medico e gli altri collaboratori liberi professionisti sui rischi generali e specifici presenti nell'Istituto ed al rispetto dell'art. 21 del D. Lgs n.° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

### 1.E - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione dei rischi, predisposto ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 sono individuate le seguenti attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto:

1. attività sanitaria
2. attività di manutenzione di impianti e macchinari tramite l'impiego di personale interno o esterno alla Società;
3. attività di manutenzione e nuove realizzazioni dei fabbricati e degli impianti della Società in uso alla stessa, inclusi i locali adibiti ad ufficio;
4. attività di installazione, gestione, manutenzione e riparazione degli impianti;
5. attività di manutenzione e movimentazione di mobili, arredi, delle attrezzature e dei macchinari ad uso della Società;
6. attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
7. accesso, transito e permanenza nei locali in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte di Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche clienti e fornitori;

## **2.E - Principi di comportamento e controllo**

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società, previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente leggi, regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società, ovvero presso i cantieri fissi o mobili della stessa;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, sull'ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni da essi svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società;



- i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

- È, inoltre vietato:

- utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;

- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;

- nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività ed operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;

- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;

- per i fornitori utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.

## PARTE SPECIALE F

### I REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001)

#### 1.F - Potenziali aree a rischio

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-octies del Decreto, ossia i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (c.d. reimpiego), riportati in allegato.

Qui di seguito sono elencati i processi rilevati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
2. Gestione delle attività di vendita di beni e servizi;
3. Gestione delle risorse finanziarie;

#### 2.F - Principi di comportamento e controllo

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati, di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati richiamati nella presente Parte Speciale;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato in esame, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine la presente Parte Speciale dispone in particolare l'espresso obbligo in capo ai Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati di:

- non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori /clienti / partner;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della controparte in attività illecite;
- non accettare pagamenti in contanti.

## PARTE SPECIALE G

### REATI INFORMATICI (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001)

#### 1.G - Potenziali aree a rischio

Sulla base dei dati rilevati per l'aggiornamento del Modello in questa parte speciale sono individuate nel seguito, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del Decreto, così come identificati in allegato.

1. Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
2. Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
3. Gestione e protezione della postazione di lavoro;
4. Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
5. Gestione e protezione delle reti;
6. Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
7. Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.).

#### 2.G - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);

sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati informatici previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello si uniformano alle seguenti disposizioni:

- divieto di accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione e/o di terzi per ottenere o modificare dati e/o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
- divieto di eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi applicativi salvo quelli permessi dalla policy informatica della Società;
- divieto di introduzione nella rete o sui server di programmi ad intento doloso ("malicious code");
- divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

## PARTE SPECIALE H

### REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 che riguardano i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come identificati in allegato.

#### 1.H - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-nonies del Decreto o che potrebbero essere strumentali alla loro commissione:

- Gestione e utilizzo licenze software nell'attività d'impresa.

#### 2.H - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001);

sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste o richiamate nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati in merito alla violazione del diritto d'autore previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono:

- Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il Diritto d'Autore;

- È inoltre vietato:

- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso;

- acquisire e/o utilizzare materiali, prodotti tutelati da diritti di autore in violazione delle tutele contrattuali per i diritti di proprietà intellettuale.

## PARTE SPECIALE I

### REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi reati ambientali, così come identificati in allegato.

#### 1.1 - Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte dalla Società ed in considerazione della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nonché sulla base del documento di valutazione degli aspetti ambientali, predisposto in accordo con il 'Manuale di Gestione Ambientale' ai sensi della norma UNI-EN ISO 14001, le principali attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, sono quelle riferite a:

- a) attività sanitaria di ricovero e cura dei pazienti, con particolare riferimento a: aspetti logistici e di stoccaggio materiali; gestione dei rifiuti; emissioni nell'atmosfera, inquinamento suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee.
- b) attività svolte negli uffici della Società, con particolare riferimento a: gestione dei rifiuti; emissioni nell'atmosfera.

#### 2.1 - Principi di comportamento e controllo

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati ambientali, previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Delegato all'Ambiente.

Fermo restando quanto sopra e fermo restando che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori costituiscono valori fondamentali pienamente integrati nel processo di sviluppo della Società, tutte le attività ed i servizi realizzati devono basarsi, in relazione all'ambiente, sui seguenti principi ed impegni:

- rispettare scrupolosamente tutta la normativa in materia di ambiente;
- impegnare adeguate risorse per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia di ambiente;
- prevenire ogni possibile forma di inquinamento e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;

- ottimizzare il consumo di risorse ed energia; diminuire l'impiego di sostanze pericolose e contenere il rilascio diretto e indiretto di gas "serra";
- ridurre la produzione di rifiuti pericolosi e favorire ogni forma di recupero e riciclaggio dei materiali;
- favorire, ove economicamente sostenibile, l'adozione di tecnologie e processi in grado di minimizzare i rischi per l'ambiente e per la collettività;
- sviluppare e attuare programmi di formazione e addestramento del proprio personale sulle tematiche ambientali;
- definire, verificare e riesaminare periodicamente i propri obiettivi e traguardi per l'ambiente e garantire adeguate risorse per l'attuazione dei programmi;
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della presente politica e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- instaurare con la popolazione, le autorità, gli organi di controllo e tutte le parti interessate un dialogo costruttivo sulle tematiche ambientali;
- riesaminare periodicamente la propria politica per assicurarne la costante adeguatezza.

I Destinatari del presente Modello devono:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti posti a tutela dell'ambiente;
- b) partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di ambiente, ecologia e sullo svolgimento delle specifiche mansioni cui saranno avviati;
- c) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme, regolamenti o da procedure interne, in base alla natura del bene o servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative in materia di tutela dell'ambiente;
- d) segnalare alle funzioni competenti eventuali situazioni di rischio ambientale.

## PARTE SPECIALE J

### I REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001)

#### 1.J - Potenziali aree a rischio

In questa parte speciale sono individuate, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commesse le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-quinquiesdecies del Decreto, ossia i reati tributari, o, per meglio dire, il reato di dichiarazione fraudolenta perpetrato mediante l'uso di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti – previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000. La norma punisce "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria".

Qui di seguito sono elencati i processi rilevati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno:

1. Gestione degli acquisti di beni e servizi;
2. Gestione delle attività di vendita di beni e servizi;
3. Gestione delle risorse finanziarie;

#### 2.J - Principi di comportamento e controllo

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, il Modello prevede l'esplicito divieto a carico dei Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati, di:

- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati richiamati nella presente Parte Speciale;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare un'ipotesi di reato in esame, possono potenzialmente tradursi in tali illeciti o favorirne la commissione.

A tal fine la presente Parte Speciale dispone in particolare l'esplicito obbligo in capo ai Soggetti aziendali interessati dai processi sensibili rilevati di:

- non intrattenere rapporti commerciali e/o di collaborazione con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori /clienti / partner;
- attenersi ai principi di comportamento stabiliti per i reati societari;

- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia/criticità in relazione al rischio controparte, cioè il rischio legato al presumibile coinvolgimento della controparte in attività illecite.



## PARTE SPECIALE AR

### ALTRI REATI

Come evidenziato nella parte generale, al paragrafo 2.3 del presente Modello, in relazione all'attività svolta dalla Società e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione dei:

- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
- reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo siglata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati di Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- reato di contrabbando (Art. 25-sexdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- reati di frode in commercio (Art. 12, L. n. 9/2013);
- reati transnazionali (art. 10 Legge 16.3.2006 n. 146);

appare remoto e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. Ne consegue che, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale, nonché ove applicabili rispetto ai principi di comportamento enunciati nelle singole sezioni della parte speciale dedicate alle tipologie di reato ritenute rilevanti.

## ALLEGATO 1 – I reati rilevanti

*1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e poi dal D.LGS. 75/2020]*

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione europea (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640-ter c.p.)

*2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]*

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

*3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

*4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. 75/2020]*

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio [quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'unione europea] (art. 323 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

*5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

*6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

*7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

*8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]*

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

*9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]*

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

*10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

*11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]*

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

*12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]*

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

*13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

*14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]*

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

*15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

*16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

*17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]*

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

*18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]*

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)



*19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]*

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

*20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]*

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

*21. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 124/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020]*

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000), laddove commessi nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

*22. Contrabbando (DPR n. 43/1973) [articolo aggiunto D.Lgs. n. 75/2020]*

- Contrabbando (DPR n. 43/1973)

*23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]*

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

*24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]*

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

## ALLEGATO 2 – Dichiarazione presa visione Modello 231

### Dichiarazione di presa visione e accettazione del Modello organizzativo e del Codice Etico ex D.Lgs. n. 231/2001 della Società CASA DI CURA SCARNATI S.r.l.

IL/LA \_\_\_\_\_

(indicare la denominazione/nominativo dell'Ente/agente e fornitore/collaboratore/consulente esterno)

- a. dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello organizzativo e del Codice Etico ex D.Lgs. n.231/2001 di seguito (Modello) della CASA DI CURA SCARNATI S.r.l., pubblicato sulla bacheca aziendale, nonché dei documenti ad esso collegati e concernenti l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001;
- b. si impegna, anche per i propri eventuali lavoratori subordinati/collaboratori che vengano in contatto con la CASA DI CURA SCARNATI S.r.l., nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della CASA DI CURA SCARNATI S.r.l., con propria comunicazione da inviare, alternativamente, a mezzo:
- posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o CASA DI CURA SCARNATI S.r.l., Via Zar n. 4 – Cosenza (CS);
  - e-mail all'indirizzo: casadicurascarnatiodv@gmail.com;
- di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso Ente/agente e fornitore/collaboratore/consulente esterno (indicare la denominazione/nominativo) \_\_\_\_\_ venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della CASA DI CURA SCARNATI S.r.l.;
- c. laddove esso Ente/agente e fornitore/collaboratore/consulente esterno (indicare la denominazione/nominativo) \_\_\_\_\_ sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. N. 231/2001, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- d. dichiara di essere consapevole che la violazione dell'impegno di cui alla lettera b) che precede ovvero la non veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera c) che precede nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, posto in essere da lavoratori subordinati/collaboratori di esso Ente/agente e fornitore/collaboratore/consulente esterno (indicare la denominazione/nominativo) \_\_\_\_\_ che vengano in contatto con la CASA DI CURA SCARNATI S.r.l. ai fini dell'esecuzione degli incarichi stipulati nel contratto/convenzione, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da parte dell'Ente/agente e fornitore/collaboratore/consulente esterno (indicare la denominazione/nominativo) \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile e che possono essere considerate come dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Data      \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma per presa visione ed accettazione

## ALLEGATO 3 – Modulo nomina Organismo di Vigilanza

### Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

IL/LA sottoscritto Pierantonio Micciulli dichiara alla presente Assemblea dei Soci di:

- a) Non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori o con i membri del Collegio Sindacale di CASA DI CURA SCARNATI S.r.l.;
- b) Non intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con CASA DI CURA SCARNATI S.r.l. e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- c) Non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- d) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) Non essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- f) Non essere affetto da una grave infermità che incida sulla funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determina l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.
- g) Aver preso visione del Modello di Organizzazione in cui sono chiaramente definite le cause di revoca dell'incarico;
- h) Possedere le competenze necessarie per assolvere tale incarico come dimostrato nel CV.

A decorrere quindi da tale data, e per la durata di **3 (TRE)** anni, il sottoscritto si impegnerà, secondo quanto descritto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, a svolgere la funzione di Organismo di Vigilanza.

Data

Firma

17/06/2014

\_\_\_\_\_

ALLEGATI:

- 1. Verbale dell'Assemblea dei Soci;
- 2. Documento di Riconoscimento valido

## ALLEGATO 3bis – Tutela di coloro i quali segnalano illeciti

**LEGGE 30 novembre 2017, n. 179**

### **Art. 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato**

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.»

## ALLEGATO 4 – Modulo segnalazione violazioni o sospetto di violazioni

### SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE O SOSPETTO DI VIOLAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 E/O DEL CODICE ETICO

La segnalazione ha ad oggetto la violazione o il sospetto di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico.

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità della tutela della Società.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o emulativa.

#### SEGNALAZIONE

Informativa ex art 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy). Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, in modalità sia manuale che con l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231. Titolare del trattamento e la CASA DI CURA SCARNATI S.r.l., anche tramite l'Organismo di Vigilanza interno preposto alla procedura di segnalazione.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma senza di essi il Titolare si riserva di non trattare le informazioni ricevute. Il suo consenso al trattamento non è necessario ai sensi ed effetti dell'art. 24, lett. a) ed f) del Codice della Privacy.

I suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi, e potranno venire a conoscenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza e, ove necessario per adottare le opportune misure di attuazione del Modello, degli incaricati della Direzione Risorse Umane.

Potrà, mediante richiesta scritta da inviare all'Organismo di Vigilanza, esercitare i riconosciuti dall'art. 7 del medesimo Codice tra cui, 1) ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; 2) ottenere: a) l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica del trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare o dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

NOME

COGNOME

N. TELEFONO

E-mail

Firma

*L'OdV (nel rispetto della legge) riserva di valutare anche segnalazioni anonime*

## ALLEGATO 5 – Scheda evidenza rischio reati

### SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati ex D. Lgs. 231/2001

FUNZIONE AZIENDALE	PERIODO

All'Organismo di Vigilanza della CASA DI CURA SCARNATI S.r.l.

Premesso che:

- CASA DI CURA SCARNATI S.r.l. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- tale Modello è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del **31/10/2014**
- il Modello prevede la predisposizione di Schede Evidenza delle attività svolte, da parte di ogni responsabile di Funzione aziendale.
- Nell'ambito delle proprie responsabilità operative, così come attribuite dal Manuale Organizzativo della CASA DI CURA SCARNATI S.r.l. e nelle procedure aziendali e per come previsto dal Modello ex D.Lgs. 231/01, il sottoscritto segnala i seguenti elementi di anomalia/infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello:

Descrizione anomalia/infrazione	Soggetti interni coinvolti	Soggetti esterni coinvolti	Data in cui si è verificato l'evento

Data

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 6 – Dichiarazione e clausola risolutiva per i terzi

### DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA PER COLLABORATORI, CONSULENTI ESTERNI, PARTNER, AGENTI E FORNITORI

Si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della Casa di Cura Scarnati S.r.l. ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.

Si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque ci si impegna a mantenere una condotta tale da non esporre la Casa di Cura Scarnati S.r.l. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la CASA DI CURA SCARNATI S.r.l. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

***N.B.** Form che salvo adattamenti caso per caso va inserito nei contratti con prestatori di servizi professionali, consulenti, partners, collaboratori coordinati e continuativi, ad eccezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione legati alla CASA DI CURA SCARNATI S.r.l. da quest'ultimo tipo di rapporto.*





## ALLEGATO 8 – Codice etico

Testo valutato dal Consiglio Nazionale Aiop 28 settembre 2010

### 1. I PRINCIPI ETICI

L'Istituzione sanitaria privata di ricovero, cura e riabilitazione, di seguito indicata come IS, nel promuovere il proprio sviluppo mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati:

- I)** assume quali principi imprescindibili nel proprio operare l'onestà ed il rispetto delle normative vigenti in Italia e, in particolare, nella Regione Calabria. Tutti i Destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria professione nella misura applicabile al loro operato;
- II)** persegue l'eccellenza nell'erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell'impegno dei propri medici e dipendenti;
- III)** sviluppa un'azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, mirata all'integrità fisica ed al rispetto del paziente, alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza ed abilità degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici;
- IV)** assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato del malato, al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate;
- V)** garantisce ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri;
- VI)** non tollera né favorisce in alcun modo comportamenti tendenti all'induzione ad agire contro la legge;
- VII)** riconosce nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo, ispirandosi, nella gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena valorizzazione e lo sviluppo professionale ed astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio;
- VIII)** s'impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari;
- IX)** identifica nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il perseguimento dell'eccellenza, incentivando la crescita professionale di collaboratori e dipendenti;
- X)** promuove l'innovazione, la ricerca scientifica, la formazione e la didattica;
- XI)** pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui possano verificarsi conflitti di interesse;
- XII)** garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore;
- XIII)** riconosce l'importanza del rispetto dell'ambiente e richiede la valutazione, da parte dei Destinatari, dell'impatto ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzarne gli eventuali effetti negativi. Programma le proprie attività ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali;
- XIV)** vieta a tutti Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### 2. I RAPPORTI ESTERNI

I componenti degli organi sociali, i medici, i dipendenti e i collaboratori dell'IS debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla società.

La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del Codice sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con terzi e/o con le società dello stesso gruppo.

Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'IS, è indispensabile che i rapporti nei confronti di soggetti esterni all'azienda siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;
- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

### 2.1 *Rapporti con gli utenti*

I Destinatari devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti, nel rispetto delle procedure interne, assicurando il costante supporto di un'informazione veritiera ed esauriente sui protocolli clinici di cura adottati e sui servizi forniti, consentendo agli stessi l'assunzione di decisioni consapevoli (cd. "*consenso informato alle cure*").

La necessità di ottenere il consenso del paziente a compiere un determinato trattamento medico rappresenta non solo un principio regolato dalla stessa Carta Costituzionale, ma costituisce altresì un elemento essenziale del contratto d'opera professionale, nonché un elemento etico fondamentale nel rapporto tra medico e paziente.

Mediante la sottoscrizione del consenso, l'utente decide liberamente se sottoporsi o meno al trattamento medico proposto a seguito della piena comprensione della diagnosi, dello scopo del trattamento, degli eventuali rischi ad esso associati e delle possibili alternative.

A tal fine l'IS s'impegna a:

- garantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
- non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non veritieri;
- assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l'utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;
- vietare l'adozione, da parte dei Destinatari, di comportamenti favorenti disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti, l'IS si impegna altresì a verificare periodicamente il corretto funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

### 2.2 *Rapporti con la Pubblica Amministrazione*

L'IS assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione.

I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall'esibire documenti falsi e/o alterati alla PA, ovvero sottrarre e/o omettere l'esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la PA, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative ai ricoveri e alle pratiche ambulatoriali.

Ogni operazione erogata per conto del SSN deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che consentano di (i) verificarne le caratteristiche e le motivazioni e (ii) individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Nei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, è necessario che l'IS operi sempre nel rispetto della legge ed, in particolare:

- l'assunzione di impegni con la PA, comprese le Autorità di Vigilanza è riservata esclusivamente all'AD o, eventualmente, alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate; non è permesso ai medici, dipendenti, collaboratori, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, ricevere, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurli al compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto all'IS).

Sono ammesse unicamente forme di regalo, di trascurabile valore, purché anch'esse non finalizzate ad indurre i funzionari pubblici di cui sopra al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio;

qualora uno dei Destinatari riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione dovrà:

- a) informare tempestivamente, per iscritto, l'Amministrazione dell'IS e l'OdV;
- b) sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.

Per quanto riguarda l'erogazione di fondi pubblici:

- non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e notizie non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse proprio e/o dell'IS, contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;
- è fatto esplicito divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, concesse all'IS dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi siano stati assegnati.

Per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara per l'ottenimento di finanziamenti, occorre:

- operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- al momento dell'esame del bando di gara, valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste;
- intrattenere relazioni chiare e corrette con i funzionari della PA incaricati. Nel caso di aggiudicazione del finanziamento, occorre altresì garantire:
  - il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando;
  - il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di terze parti coinvolte.

### **2.3** *Rapporti con gli Enti e le Associazioni*

L'IS:

- non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
- può aderire a richieste di contributi, provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini;
- le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte e sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

### **2.4** *Rapporti con i fornitori*

I soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori e consulenti;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della società;
- sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali all'Amministrazione dell'IS ed all'OdV;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la società.

Il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio competitivo della società sia la lealtà e l'imparzialità.

L'IS ha cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti e consulenti siano legati alla qualità ed alla competenza tecnica.

Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l'esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali.

## 2.5 *I conflitti d'interesse*

I medici, dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto dell'IS, devono evitare ogni possibile situazione di conflitti d'interesse che possa derivare dal:

- partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe derivare un interesse personale;
- accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare all'IS un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato;
- confliggere con l'interesse dell'IS, influenzando l'autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa.

Gli Amministratori, i medici e dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia all'Amministrazione dell'IS ed all'O.d.V. che valuterà il comportamento da tenere.

Nella conduzione di qualsiasi attività la società deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

## 3. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE

La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.

La trasparenza contabile si fonda sull'esistenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun amministratore, medico e dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione nella contabilità;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con adeguati canali comunicativi.

La segnalazione deve essere effettuata anche all'Amministrazione dell'IS ed all'OdV.

## 4. I RAPPORTI INTERNI

### 4.1 *Norme di comportamento del personale*

I medici, dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i consulenti continuativi dell'IS devono:

- impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori;
- contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di eccellenza propri dell'IS nell'erogazione dei servizi sanitari, didattici e scientifici;
- aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;
- osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato;
- evitare di sollecitare o accettare, per se o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura

simbolica, dovrà essere informato il diretto superiore, ed eventualmente l'Amministrazione dell'IS e l'OdV, per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento;

- proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedire l'uso fraudolento o improprio;
- utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte;
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa;
- garantire parità di trattamento a tutti i pazienti.

In particolare, ai Destinatari è fatto stretto divieto di:

- utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
- erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;
- utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione effettivamente erogata;
- contabilizzare prestazioni ambulatoriali nell'ambito dei ricoveri ordinari;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;
- tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d'attesa;
- alterare o manomettere i contenuti della Cartella Clinica in ogni sua parte;
- usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dall'IS e di cui quest'ultimo è titolare dei diritti di proprietà individuale.

#### **4.2** *Gestione delle risorse umane*

La società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun medico e di ogni dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione realizzandosi le potenzialità di ognuno.

L'IS è impegnata a offrire pari opportunità di lavoro per tutti i medici e dipendenti, sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, selezionando, assumendo, retribuendo i medici e dipendenti in base a criteri di merito e competenza, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle direttive vigenti.

#### **4.3** *Ambiente e sicurezza*

L'IS gestisce le sue attività perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del proprio personale medico e dipendente, dei pazienti e dei terzi, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia e a tal fine:

- (i) si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente;
- (ii) elabora e comunica le linee guida della tutela dell'ambiente e della sicurezza che devono essere seguite;
- (iii) promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

#### **4.4** *Sistema disciplinare*

I principi espressi nel presente Codice sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni alla società, eventuali violazioni daranno luogo all'applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale attualmente vigente.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti del presente Codice potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti, i medici a libera professione, i collaboratori ed i fornitori.

## **5. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'IS ED ALL'ODV]**

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Amministrazione dell'IS ed all'OdV ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello, dalle norme di legge e dalla procedure interne.

La società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati; in particolare, è stata attivata una apposita casella di posta elettronica, presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice.

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

## 6. L'ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

### 6.1 *Diffusione e divulgazione del Codice Etico*

L'IS si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari i valori ed i principi contenuti nel Codice, e a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:

- la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai medici e ai dipendenti;
- l'affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito *internet* aziendale;
- la messa a disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito *web* aziendale della società.

Tutto il personale medico e dipendente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.

In aggiunta, l'Amministrazione dell'IS e l'OdV organizzano periodiche iniziative di formazione sui principi previsti dal Codice stesso.

### 6.2 *Controlli*

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice spetta all'Amministrazione dell'IS ed all'OdV che adotta i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

## RICEVUTA DI AVVENUTA PRESA VISIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'IS \_\_\_\_\_

dichiara

di aver preso visione del Codice Etico dell'IS e di impegnarsi, per quanto di competenza, al rispetto delle previsioni in esso contenute.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma